

BOZZA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA

POLIZIA DI STATO

| TESTO VIGENTE | TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE |
|--|---|
| <p>Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”</p> | <p>Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”</p> |
| <p>Art. 1 <i>Istituzione dei ruoli</i></p> | <p>Art. 1 <i>Istituzione dei ruoli</i></p> |
| <p>1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ruolo degli agenti e assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; d) ruolo direttivo speciale; e) ruolo dei commissari; f) ruolo dei dirigenti. <p>2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.</p> | <p>1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ruolo degli agenti e assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; c-bis) carriera dei funzionari. <p>2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.</p> |
| <p>Art. 2 <i>Dotazioni organiche</i></p> | <p>Art. 2 <i>Dotazioni organiche</i></p> |
| <p>La dotazione organica dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.</p> <p>In corrispondenza dei posti occupati dal personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo relativo all'inquadramento del personale che espleta funzioni di polizia, sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo ordinario degli agenti e nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari, istituiti con il presente decreto legislativo.</p> | <p>La dotazione organica dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.</p> <p>In corrispondenza dei posti occupati dal personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo relativo all'inquadramento del personale che espleta funzioni di polizia, sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo ordinario degli agenti e nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari, istituiti con il presente decreto legislativo.</p> |
| <p>Art. 3 <i>Gerarchia</i></p> | <p>Art. 3 <i>Gerarchia</i></p> |
| <p>1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.</p> | <p>1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli e carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.</p> <p>3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia è determinata dalla qualifica in relazione alla tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e, nella stessa qualifica, dall'anzianità. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio è sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.</p> <p>4. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito</p> | <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo o della stessa carriera, la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.</p> <p>3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia è determinata dalla qualifica in relazione alla tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e, nella stessa qualifica, dall'anzianità. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio è sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.</p> <p>4. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti</i></p> <p>1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.</p> <p>2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.</p> <p>3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti</i></p> <p>1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.</p> <p>2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.</p> <p>3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo.</p> <p>3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.</p> <p>3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale:</p> <p>a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;</p> <p>b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> |

Art. 6

Nomina ad agente

1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.

5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di formazione della graduatoria finale..

Art. 6

Nomina ad agente

1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) **età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste;**
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) **diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;**
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.

5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.

| | |
|---|---|
| | |
| <p style="text-align: center;">Art. 12 <i>Promozione ad assistente capo.</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente .</p> | <p style="text-align: center;">Art. 12 <i>Promozione ad assistente capo.</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente .</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 24-ter <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti</i></p> <p>1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.</p> <p>2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.</p> <p>3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e può essere, altresì, affidato il comando di posti di polizia o di unità equivalenti.</p> <p>4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato</p> | <p style="text-align: center;">Art. 24-ter <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti</i></p> <p>1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.</p> <p>2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.</p> <p>3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e può essere, altresì, affidato il comando di posti di polizia o di unità equivalenti. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni di cui al comma 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.</p> <p>3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, ultimo periodo, il personale:</p> <p>a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;</p> <p>b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> |
| | |

Art. 24-quater

Immissione nel ruolo dei sovrintendenti

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene:
 - a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso;
 - b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
 - a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
 - b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a) , a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b) , a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a) e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b) , sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a) , risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a) , sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del

Art. 24-quater

Immissione nel ruolo dei sovrintendenti

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, **a domanda:**
 - a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;**
 - b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario, tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.**
2. **Alle procedure** di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
 - a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
 - b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
3. **Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.**
4. **Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a) e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.**
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b) , sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti **della procedura** di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
6. **Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.**
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b) , abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria

| | |
|---|--|
| <p>corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a) , precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).</p> | <p>finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Art 24-quinquies Dimissioni dal corso</i></p> <p>1. È dimesso dal corso di cui all'articolo 24- quater , il personale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. <p>2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.</p> <p>3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.</p> <p>4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.</p> <p>5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.</p> <p>6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto .</p> | <p style="text-align: center;"><i>Art. 24-quinquies Dimissioni dal corso</i></p> <p>1. È dimesso dal corso di cui all'articolo 24- quater , il personale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste. <p>2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.</p> <p>3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.</p> <p>4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.</p> <p>5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.</p> <p>6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto .</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Art. 24-sexies Promozione a sovrintendente</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Art. 24-sexies Promozione a sovrintendente</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 24-septies</p> | <p style="text-align: center;">Art. 24-septies</p> |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><i>Promozione e sovrintendente capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Promozione e sovrintendente capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Ruolo degli ispettori</i></p> <p>1. Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: vice ispettore; ispettore; ispettore capo; ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Ruolo degli ispettori</i></p> <p>1. Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, di carattere direttivo, è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: vice ispettore; ispettore; ispettore capo; ispettore superiore; sostituto commissario.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 26 <i>Funzioni degli ispettori</i></p> <p>1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici. 3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Agli stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti. 4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori può sostituire il superiore gerarchico. 5. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto già specificato, sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, coordinando anche l'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono i superiori gerarchici - ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza</p> | <p style="text-align: center;">Art. 26 <i>Funzioni degli ispettori</i></p> <p>1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici. 3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Agli stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti. 4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori può sostituire il superiore gerarchico. 5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici - ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, principalmente, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.</p> <p>5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra cui quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.</p> <p>5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis il personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. |
| <p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Nomina a vice ispettore</i></p> <p>1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio. <p>2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Nomina a vice ispettore</i></p> <p>1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 27- bis e 27- ter , e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, del titolo di studio di cui all'articolo 27- bis , comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio. <p>1-bis. I posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui al comma 1, non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).</p> <p>2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.</p> <p>3. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per</p> |

| | |
|---|---|
| <p>3. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.</p> <p>4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.</p> <p>5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.</p> <p>6. Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.</p> <p>7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale .</p> | <p>la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.</p> <p>4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.</p> <p>5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.</p> <p>6. Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.</p> <p>7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Art. 27 bis</i> <i>Nomina a vice ispettore di polizia</i></p> <p>1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) , avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. <p>2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.</p> <p>3. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.</p> <p>4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</p> <p>5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori</p> | <p style="text-align: center;"><i>Art. 27 bis</i> <i>Nomina a vice ispettore di polizia</i></p> <p>1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) godimento dei diritti politici; b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. <p>2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.</p> <p>3. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.</p> <p>4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</p> <p>5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori</p> |

Art.27-ter

Corsi per la nomina a vice ispettori di polizia

1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di idoneità è espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo.
4. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di due mesi.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.

Art. 28

Promozioni a ispettore

1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'art. 27-ter.

Art. 27-ter

Corsi per la nomina a vice ispettori di polizia

1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata **non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, nonché alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. **Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non superiore a un anno.**
4. **I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.**
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi **due anni di corso** non possono essere impiegati in servizio di polizia, **salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore**; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, **per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3.**
7. **Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.**

Art. 28

Promozioni a ispettore

1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, **oltre al primo biennio di corso** di cui all'art. 27-ter.

| | |
|---|---|
| | |
| <p style="text-align: center;">Art. 31-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue:</p> <p>a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;</p> <p>b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed è in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p> <p>2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b) dello stesso comma. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).</p> <p>3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 31-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.</p> <p>2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b) dello stesso comma. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).</p> <p>3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 31-quater</p> <p style="text-align: center;"><i>Ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario"</i></p> <p>1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.</p> <p>2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del richiamato scritto.</p> <p>2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del richiamato scritto.</p> <p>3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>4. [L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo, rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno].</p> | <p style="text-align: center;">Art. 31-quater</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozione a sostituto commissario</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalità di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.</p> <p>6. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», possono essere attribuite, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 26, comma 5.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art.73</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori</i></p> <p>La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori ed agli ispettori principali i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.</p> <p>Al personale con qualifica di ispettore capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.</p> | <p style="text-align: center;">Art.73</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori</i></p> <p>La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.</p> <p>Al personale con qualifica di sostituto commissario che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.74</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti</i></p> <p>La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti ed ai primi dirigenti che nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.</p> | <p style="text-align: center;">Art.74</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari</i></p> <p>La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti che nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.</p> |

| | |
|---|---|
| | |
| <p style="text-align: center;">Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 <i>“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 1 <i>Istituzione dei ruoli</i></p> <p>Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telematica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici; 2) ruolo dei revisori tecnici; 3) ruolo dei periti tecnici; 4) ruolo dei direttori tecnici; 5) ruolo dei dirigenti tecnici. <p>Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.</p> | <p style="text-align: center;">Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 <i>“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 1 <i>Istituzione dei ruoli</i></p> <p>1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici; d) carriera dei funzionari tecnici. <p>2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.</p> <p>3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto logistico-amministrativo.</p> <p>4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Norme applicabili</i></p> <p>Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le</p> | <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Norme applicabili</i></p> <p>Al personale appartenente ai ruoli e carriera di cui al precedente articolo si applicano, per quanto</p> |

disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.

L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta funzioni di polizia è fissata nella allegata tabella B.

Art. 3

Ruolo degli operatori e collaboratori tecnici

1. Il ruolo degli operatori e collaboratori tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- operatore tecnico;
- operatore tecnico scelto;
- collaboratore tecnico;
- collaboratore tecnico capo.

compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.

L'equiparazione del personale dei ruoli **e carriera** suddetti con quello che espleta funzioni di polizia **anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782**, è fissata nella allegata tabella B.

Art. 3

Ruolo degli agenti e assistenti tecnici

1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- agente tecnico;**
- agente scelto tecnico;**
- assistente tecnico;**
- assistente capo tecnico.**

Art. 4

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

3. Al personale delle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di personale subordinato.

4. Gli appartenenti alle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale.

Art. 4

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici

1. Il personale appartenente al ruolo **degli agenti e assistenti tecnici** svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

3. Al personale delle qualifiche **di assistente tecnico e assistente capo tecnico** possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di personale subordinato.

4. Gli appartenenti alle qualifiche **di assistente tecnico e assistente capo tecnico** possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale.

4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.

4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il personale:

- a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena

Art. 5

Nomina ad operatore tecnico

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di età.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici. 7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.

pecuniaria;

- b) **sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.**

Art. 5

Nomina ad agente tecnico

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi **agenti tecnici** e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

4. Possono essere inoltre nominati allievi **agenti tecnici**, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di età.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

6. Gli allievi **agenti tecnici** che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati **agenti tecnici** in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati **agenti tecnici**. 7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Promozione ad operatore tecnico scelto</i></p> <p>La promozione ad operatore tecnico scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli operatori tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Promozione ad agente scelto tecnico</i></p> <p>La promozione ad agente scelto tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Promozione a collaboratore tecnico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore tecnico scelto.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Promozione ad assistente tecnico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di assistente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto tecnico.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 11 <i>Promozione a collaboratore tecnico capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di collaboratore tecnico.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 11 <i>Promozione ad assistente capo tecnico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.20- bis <i>Ruolo dei revisori tecnici</i></p> <p>1. Il ruolo dei revisori tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice revisore tecnico; revisore tecnico; revisore tecnico capo.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 20-bis <i>Ruolo dei sovrintendenti tecnici</i></p> <p>1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice sovrintendente tecnico; sovrintendente tecnico; sovrintendente capo tecnico.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 20-ter <i>Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. 2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di</p> | <p style="text-align: center;">Art. 20-ter <i>Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. 2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di</p> |

| | |
|---|--|
| <p>unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.</p> <p>3. Al personale della qualifica di revisore tecnico capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini.</p> <p>4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.</p> | <p>unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.</p> <p>3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.</p> <p>3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale:</p> <p>a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;</p> <p>b) sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato..</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Art. 20-quater</i> <i>Nomina a vice revisore tecnico</i></p> <p>1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:</p> <p>a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;</p> <p>b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e di un diploma di istruzione professionale</p> | <p style="text-align: center;"><i>Art. 20-quater</i> <i>Nomina a vice sovrintendente tecnico</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda:</p> <p>a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun settore professionale, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego in relazione al nuovo settore e profilo conseguito;</p> <p>b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun settore professionale, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della</p> |

almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. La commissione giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici in prova.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.

3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale.

4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalità di cui al comma 4.

5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione

Art. 20- *quinquies*
Dimissioni dal corso

durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.

2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

- a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
- b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti della procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).

6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.

7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.

Art. 20-*quinquies*
Dimissione dal corso

| | |
|--|--|
| <p>È dimesso dai corsi di cui all'art. 20-<i>quater</i>, comma 1, il personale che:</p> <p>a) dichiara di rinunciare al corso;</p> <p>b) non supera gli esami di fine corso;</p> <p>c) è stato per qualsiasi motivo assente al corso per più di sessanta giorni, anche se non continuativi.</p> <p>Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dal ruolo degli operatori e collaboratori tecnici dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà, sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare dalla causa impeditiva.</p> <p>2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.</p> <p>3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.</p> <p>4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.</p> <p>5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.</p> <p>6. I frequentatori provenienti dagli operatori e collaboratori tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianità e sono restituiti al servizio</p> | <p>1. È dimesso dal corso di cui all'articolo 20-<i>quater</i>, il personale che:</p> <p>a) dichiara di rinunciare al corso;</p> <p>b) non supera gli esami di fine corso;</p> <p>c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste.</p> <p>2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.</p> <p>3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.</p> <p>4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.</p> <p>5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.</p> <p>6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 20- <i>sexies</i> <i>Promozione alla qualifica di revisore tecnico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 20-<i>sexies</i> <i>Promozione a sovrintendente tecnico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica .</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 20- <i>septies</i> <i>Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio</p> | <p style="text-align: center;">Art. 20-<i>septies</i> <i>Promozione a sovrintendente capo tecnico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto,</p> |

| | |
|--|--|
| <p>per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> | <p>mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 21 <i>Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici</i></p> <p>1. È in facoltà dell'amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici frequenti anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 21 <i>Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici</i></p> <p>1. È in facoltà dell'amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici frequenti anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 22 <i>Ruolo dei periti tecnici</i></p> <p>1. Il ruolo dei periti tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice perito tecnico; perito tecnico; perito tecnico capo; perito tecnico superiore.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 22 <i>Ruolo degli ispettori tecnici</i></p> <p>1. Il ruolo degli ispettori tecnici, di carattere direttivo, è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice ispettore tecnico; ispettore tecnico; ispettore capo tecnico; ispettore superiore tecnico; sostituto direttore tecnico.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 23 <i>Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici</i></p> <p>È in facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo professionale nell'ambito del ruolo dei periti tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.</p> <p>La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili professionali.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 23 <i>Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici</i></p> <p>È in facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo o settore professionale nell'ambito del ruolo degli ispettori tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.</p> <p>La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.</p> |

| | |
|--|---|
| | |
| <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;"><i>Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.</p> <p>2. L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.</p> <p>3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici possono essere preposti alla direzione di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.</p> <p>4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo dei periti può sostituire il superiore gerarchico.</p> <p>5. Il personale appartenente alla qualifica di perito tecnico superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;"><i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.</p> <p>2. L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.</p> <p>3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici possono essere preposti alla direzione di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.</p> <p>4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo dei degli ispettori tecnici può sostituire il superiore gerarchico.</p> <p>5. Il personale appartenente alla qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore tecnico svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento. Svolge, altresì, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.</p> <p>5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.</p> <p>5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:</p> <p>a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>pecuniaria;</p> <p>b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Nomina a vice perito tecnico</i></p> <p>1. La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue:</p> <p>a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;</p> <p>b) per il restante cinquanta per cento, mediante concorso interno per titoli ed esami.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Nomina a vice ispettore tecnico</i></p> <p>1. La nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si consegue:</p> <p>a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;</p> <p>b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami.</p> <p>1-bis. I posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui al comma 1, non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 25- bis <i>Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico</i></p> <p>1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a) , possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L' idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.</p> <p>3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.</p> <p>4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 25- bis <i>Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico</i></p> <p>1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a) , possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, con il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste, e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L' idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.</p> <p>3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.</p> <p>4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.</p> <p>6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.</p> <p>7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.</p> <p>8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attività tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.</p> <p>9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.</p> <p>10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso.</p> | <p>5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.</p> <p>6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.</p> <p>7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato</p> <p>8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.</p> <p>8- bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto quale requisito di partecipazione il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, superati gli esami previsti e le prove pratiche, accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico. I vice ispettori tecnici sono promossi, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di ispettore tecnico dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> <p>9. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilit le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.</p> <p>10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 25- ter <i>Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico</i></p> <p>1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami, di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico</p> | <p style="text-align: center;">Art. 25- ter <i>Concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico</i></p> <p>1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di</p> |

professionale ed è riservato al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni ed a quello del ruolo dei revisori tecnici in possesso alla data del bando che indice il concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, di un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici.

2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale.

3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali è indetto il concorso.

6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione

preparazione tecnico professionale ed è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a “buono”. Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici.

2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo **o settore** professionale.

3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili **o settori** professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo **o settore** sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.

5. **Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso.**

6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati **vice ispettori tecnici** secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Art. 25- quater
Dimissioni dal corso

1. È dimesso dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-*bis* e 25-*ter* il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti

Art. 25- quater
Dimissioni dal corso

1. È dimesso dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-*bis* e 25-*ter* il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato ~~che espleta attività tecnico-scientifico, tecnica,~~ dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza **oltre i limiti di cui al comma 1**, è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro

| | |
|--|--|
| <p>dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.</p> <p>3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.</p> <p>4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.</p> <p>5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.</p> <p>6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianità, sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti previsti.</p> | <p>previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.</p> <p>3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.</p> <p>4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.</p> <p>5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.</p> <p>6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianità, sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti previsti.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 28 <i>Promozione a perito tecnico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 25- bis e 25- ter.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 28 <i>Promozione a ispettore tecnico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio, oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 31 <i>Promozione a perito tecnico capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di perito tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.</p> <p style="text-align: center;">Art. 31-bis <i>Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue:</p> <p>a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo;</p> <p>b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami,</p> | <p style="text-align: center;">Art. 31 <i>Promozione a ispettore capo tecnico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.</p> <p style="text-align: center;">Art. 31-bis <i>Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis.</p> <p>2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).</p> <p>3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno</p> | <p>2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 31-quinquies <i>Perito tecnico superiore «sostituto direttore tecnico».</i></p> <p>1. I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto direttore tecnico» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.</p> <p>2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del richiamo scritto.</p> <p>3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>4. [L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno].</p> <p>5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalità di formazione della graduatoria finale, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.</p> <p>6. Ai periti tecnici superiori «sostituti direttori tecnici» possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei direttori tecnici o del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 24, comma 5.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 31-quinquies <i>Promozione a sostituto direttore tecnico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 42</p> | <p style="text-align: center;">Art. 42</p> |

| | |
|--|---|
| <p><i>Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria</i></p> <p>1. Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate.</p> <p>2. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate.</p> | <p><i>Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria</i></p> <p>1. Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate.</p> <p>2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo ad esaurimento e della carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.</p> |
| <p>Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 <i>“Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”</i></p> <p>Art. 9 <i>Ruolo del maestro direttore</i></p> <p>1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si articola nell'unica qualifica di maestro direttore.</p> <p>2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.</p> | <p>Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 <i>“Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”</i></p> <p>Art. 9 <i>Ruolo del maestro direttore</i></p> <p>1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: maestro direttore – direttore tecnico capo; maestro direttore – direttore tecnico superiore; maestro direttore – primo dirigente tecnico.</p> <p>2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.</p> |
| <p>Art. 10 <i>Ruolo del maestro vice direttore</i></p> <p>1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si articola nell'unica qualifica di maestro vice direttore.</p> <p>2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.</p> <p>3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.</p> | <p>Art. 10 <i>Ruolo del maestro vice direttore</i></p> <p>1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in due qualifiche: maestro vice direttore – direttore tecnico principale; maestro vice direttore – direttore tecnico capo.</p> <p>2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.</p> <p>3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.</p> |

| | |
|--|--|
| | |
| | <p style="text-align: center;">Art. 12-bis <i>Progressione di carriera del maestro direttore</i></p> <p>1. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.</p> <p>2. La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337</p> |
| | <p style="text-align: center;">Art. 13-bis <i>Progressione di carriera del maestro vice direttore</i></p> <p>1. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.</p> <p>2. La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 15-quinquies <i>Orchestrale perito tecnico superiore di "primo livello"</i></p> <p>1. Gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "primo livello" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.</p> <p>2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del richiamo scritto.</p> <p>3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) , della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per</p> | <p style="text-align: center;">Art. 15-quinquies <i>Orchestrale primo livello "coordinatore"</i></p> <p>1. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali primo livello, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.</p> <p>2. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. <p>3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) , della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con</p> |

| | |
|--|--|
| <p>l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>4. (abrogato).</p> <p>5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalità di formazione della graduatoria finale sono determinate con decreto del Ministro dell'interno.</p> | <p>effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>4. (abrogato) .</p> <p>5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalità di formazione della graduatoria finale sono determinate con decreto del Ministro dell'interno.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 28 <i>Cause di cessazione dal servizio</i></p> <p>1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .</p> <p>2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.</p> <p>3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi d'istituto, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , può essere destinato alle attività di supporto della banda musicale</p> | <p style="text-align: center;">Art. 28 <i>Cause di cessazione dal servizio</i></p> <p>1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .</p> <p>2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.</p> <p>3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della Banda Musicale.</p> <p>3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attività musicali ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici - settore supporto logistico entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della Banda Musicale.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Titolari degli strumenti soppressi</i></p> <p>1. I titolari degli strumenti che, per effetto del presente decreto legislativo, cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale, conservano il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella <i>B</i> annessa alla legge 5 giugno 1965, n. 707.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Titolari degli strumenti soppressi</i></p> <p>1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B allegata al presente decreto.</p> |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Attribuzioni particolari dei direttivi</i></p> <p>Il medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le questure, nonché ai servizi sanitari presso gli istituti di istruzione e presso gli altri uffici o reparti nei quali si ritenga necessaria la presenza di un medico.</p> <p>Il medico principale è preposto ai servizi sanitari presso i reparti mobili, nonché agli uffici e reparti di cui al precedente comma ai quali non sia preposto un medico capo ed è addetto agli uffici sanitari ai quali sono preposti medici primi dirigenti o medici capo.</p> <p>Il medico espleta le funzioni di cui all'art. 3, secondo le direttive dei funzionari preposti agli uffici sanitari cui è addetto.</p> | <p style="text-align: center;">Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Attribuzioni particolari dei direttivi</i></p> <p>Il medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le questure, nonché ai servizi sanitari presso gli istituti di istruzione e presso gli altri uffici o reparti nei quali si ritenga necessaria la presenza di un medico.</p> <p>Il medico principale è preposto ai servizi sanitari presso i reparti mobili, nonché agli uffici e reparti di cui al precedente comma ai quali non sia preposto un medico capo ed è addetto agli uffici sanitari ai quali sono preposti medici primi dirigenti o medici capo.</p> <p>Il medico espleta le funzioni di cui all'art. 3, secondo le direttive dei funzionari preposti agli uffici sanitari cui è addetto.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria</i></p> <p>Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ed esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti.</p> <p>Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'articolo 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.</p> <p>Fermo restando il disposto dell'art. 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria</p> | <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria</i></p> <p>Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.</p> <p>Fermo restando il disposto dell'art. 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.8 <i>Incarichi temporanei.</i></p> <p>I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati ad assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purché compatibili con i doveri del proprio servizio.</p> <p>I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le Università in settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.</p> <p>L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata anche in relazione al profitto.</p> | <p style="text-align: center;">Art.8 <i>Incarichi temporanei.</i></p> <p>Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia possono essere autorizzati ad assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purché compatibili con i doveri del proprio servizio.</p> <p>I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le Università in settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.</p> <p>L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata anche in relazione al profitto.</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;"><i>Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici</i></p> <p>Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, è compilato:</p> <p>a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;</p> <p>b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo è compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001</p> | <p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;"><i>Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici</i></p> <p>Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, è compilato:</p> <p>a) per il primo dirigente medico e per il primo dirigente medico veterinario, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;</p> <p>b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, il rapporto informativo è compilato dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico o medico veterinario, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.</p> |
| <p style="text-align: center;">Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA</p> <p style="text-align: center;">Art.1 <i>Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia</i></p> <p>01. La carriera dei funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti. 1. Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:</p> | <p style="text-align: center;">Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”</p> <p style="text-align: center;">Titolo I – Carriera dei funzionari della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 <i>Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia</i></p> <p>1. La carriera dei funzionari di Polizia, di carattere dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:</p> |

| | |
|--|---|
| <p>commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario capo; vice questore aggiunto.</p> <p>2. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche: primo dirigente; dirigente superiore; dirigente generale di pubblica sicurezza;</p> <p>3. La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è ridotta di mille unità ai fini della costituzione del ruolo previsto dall'art. 14, secondo le modalità e la graduazione previste dall'art. 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.</p> | <p>vice commissario; commissario; commissario capo; vice questore aggiunto; vice questore; primo dirigente; dirigente superiore; dirigente generale di pubblica sicurezza.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.2 <i>Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti</i></p> <p>1. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 esercitano, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonché, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di Pubblica Sicurezza.</p> <p>2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di Pubblica Sicurezza e ufficiale di Polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.</p> <p>3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.</p> <p>4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorità di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.</p> <p>5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno.</p> <p>6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al</p> | <p style="text-align: center;">Art. 2 Funzioni</p> <p>1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso è affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.</p> <p>2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale è il diretto collaboratore degli appartenenti alla stessa carriera delle qualifiche superiori e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Lo stesso personale svolge, altresì, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonché funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto</p> |

| | |
|---|--|
| <p>comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno.</p> <p>7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza è effettuata con decreto del Ministro dell'interno.</p> <p>9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.</p> <p>9-bis. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 dirigono gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.</p> <p>10. Nulla è innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento.</p> | <p>sono, altresì, individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.</p> <p>3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di pubblica sicurezza:</p> <p>a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed è preposto agli uffici di particolare rilievo e complessità secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalità, le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi;</p> <p>b) svolge funzioni ispettive e quando è preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando è preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma;</p> <p>c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.</p> |
| | <p style="text-align: center;"><i>Art. 2-bis</i> <i>Accesso alla carriera dei funzionari</i></p> <p><i>1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:</i></p> <p><i>a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;</i></p> <p><i>b) mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo degli ispettori.</i></p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Art. 3</i> <i>Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>2. Con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico per il conseguimento delle lauree specialistiche, i percorsi formativi</p> | <p style="text-align: center;"><i>Art. 3</i> <i>Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante-concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>2. Con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla</p> |

specifici, nonché gli insegnamenti dei corsi di studio ad indirizzo economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.

data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ~~ed economico~~ per il conseguimento delle lauree **magistrali o specialistiche**, i percorsi formativi specifici, nonché gli insegnamenti dei corsi di studio ad indirizzo economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. **Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'articolo 5-bis, comma 2.**

3. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.

4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".

Art. 4

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo

Art. 4

Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), è articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.

3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo

| | |
|--|--|
| <p>esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.</p> <p>4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.</p> <p>5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.</p> <p>6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.</p> <p>8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.</p> <p>9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p> | <p>esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.</p> <p>4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.</p> <p>5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.</p> <p>6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.</p> <p>7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.</p> <p>8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.</p> <p>9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Art. 5-bis <i>Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, con almeno 5 anni di effettivo servizio nel medesimo ruolo e con un'età non superiore a 35 anni, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari con un'età non superiore a 55 anni. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.</p> <p>2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali ad indirizzo giuridico, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree magistrali e specialistiche ivi previste. Il possesso di una delle predette lauree consente la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2.</p> <p>4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Art. 5-ter</p> <p style="text-align: center;"><i>Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario</i></p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p> <p>2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.</p> <p>3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.</p> <p>4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 3, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.</p> <p>5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi disponibili.</p> <p>7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p> |
| | <p style="text-align: center;"><i>Art. 5-quater</i> <i>Dimissioni dal corso di formazione.</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 5-ter i vice commissari che:</p> <p>a) dichiarano di rinunciare al corso;</p> <p>b) non ottengono il giudizio di idoneità ai servizi di polizia;</p> <p>c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;</p> <p>d) non superano l'esame finale del corso.</p> <p>2. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, commi 3 e 4 e, in quanto compatibili, 5.</p> |
| | <p style="text-align: center;"><i>Art. 5-quinquies</i> <i>Promozione a commissario.</i></p> <p>1. La promozione a commissario dei vice commissari di cui all'articolo 5-ter, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.</p> |
| | <p style="text-align: center;"><i>Art. 5-sexies</i> <i>Promozione a commissario capo.</i></p> <p>1. La promozione a commissario capo dei commissari di cui all'articolo 5-quinquies si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Promozione a vice questore aggiunto</i></p> <p>1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto</p> | <p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Promozione a vice questore aggiunto.</i></p> <p>1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue:</p> <p>a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel</p> |

| | |
|--|--|
| <p>cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.</p> | <p>limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo;</p> <p>b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.</p> <p>2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.</p> <p>3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.</p> <p>4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Nomina a primo dirigente</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:</p> <p>a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;</p> <p>b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle</p> | <p style="text-align: center;">Art. 6-bis <i>Promozione a vice questore.</i></p> <p>1. La promozione a vice questore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Promozione a primo dirigente.</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> <p>2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.</p> |

lauree indicate all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.

1-*bis*. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera *b*), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera *a*), del medesimo comma

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a*) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b*). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a*), che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6.

Art.8.

Concorso per la nomina a primo dirigente.

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7 comma 1, lettera *b*), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame è diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in:
 - a*) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
 - b*) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.
3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.
5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
 - a*) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
 - b*) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
 - c*) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
 - d*) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
6. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del capo

Art. 8

Concorso per la nomina a primo dirigente

- ~~1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7 comma 1, lettera *b*), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.~~
- ~~2. L'esame è diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in:~~
 - ~~*a*) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;~~
 - ~~*b*) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.~~
- ~~3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.~~
- ~~4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.~~
- ~~5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:~~
 - ~~*a*) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;~~
 - ~~*b*) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;~~
 - ~~*c*) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;~~
 - ~~*d*) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.~~
- ~~6. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto~~

| | |
|--|---|
| <p>della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:</p> <p>a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza;</p> <p>b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;</p> <p>c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;</p> <p>d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.</p> <p>8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.</p> <p>9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.</p> | <p>1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:</p> <p>a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza;</p> <p>b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;</p> <p>c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;</p> <p>d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.</p> <p>8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.</p> <p>9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore.</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;"><i>Percorso di carriera</i></p> <p>1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno.</p> <p>2.(sostituito dal comma 1).</p> <p>3. Le funzioni di direzione di uffici connesse alla qualifica di dirigente superiore vengono conferite tenendo conto anche dell'esperienza professionale maturata nei ruoli dei commissari e dei dirigenti nell'espletamento di compiti afferenti all'area d'impiego cui si rapporta l'incarico da assegnare.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore.</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;"><i>Percorso di carriera</i></p> <p>1. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in più uffici nell'ambito dell'amministrazione centrale della pubblica sicurezza. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo criteri di funzionalità, i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 11</p> | <p style="text-align: center;">Art. 11</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza</i></p> <p>1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ⁽²⁸⁾.</p> <p>3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.</p> <p>4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.</p> <p>5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza</i></p> <p>1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico ed a dirigente generale medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.</p> <p>3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.</p> <p>4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.</p> <p>5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.</p> |
| <p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">RUOLO DIRETTIVO SPECIALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 14.</p> <p style="text-align: center;"><i>Istituzione del ruolo direttivo speciale.</i></p> <p>1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche: vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario del ruolo direttivo speciale; commissario capo del ruolo direttivo speciale; vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.</p> <p>2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è costituita, per mille unità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unità, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.</p> | <p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">RUOLO DIRETTIVO SPECIALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 14.</p> <p style="text-align: center;"><i>Istituzione del ruolo direttivo speciale.</i></p> <p>1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche: vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario del ruolo direttivo speciale; commissario capo del ruolo direttivo speciale; vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.</p> <p>2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è costituita, per mille unità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unità, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.15.</p> <p style="text-align: center;"><i>Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale.</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di Ufficiale di Pubblica</p> | <p style="text-align: center;">Art.15.</p> <p style="text-align: center;"><i>Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale.</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di Ufficiale di</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di Pubblica Sicurezza.</p> <p>2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.</p> <p>3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.</p> <p>4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalità posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.</p> | <p>Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di Pubblica Sicurezza.</p> <p>2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.</p> <p>3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.</p> <p>4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalità posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.16 <i>Accesso al ruolo direttivo speciale.</i></p> <p>1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto all'articolo 24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.</p> <p>2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:</p> <p>a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;</p> <p>b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;</p> <p>c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;</p> <p>d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.</p> <p>3. Le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse.</p> <p>4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.</p> <p>5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.</p> | <p style="text-align: center;">Art.16 <i>Accesso al ruolo direttivo speciale.</i></p> <p>1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto all'articolo 24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.</p> <p>2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:</p> <p>a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;</p> <p>b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;</p> <p>c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;</p> <p>d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.</p> <p>3. Le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse.</p> <p>4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.</p> <p>5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.</p> |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Art.17</p> <p style="text-align: center;"><i>Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale.</i></p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.</p> <p>2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.</p> <p>3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.</p> <p>4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4.</p> <p>6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.</p> <p>7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p> <p>8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p> | <p style="text-align: center;">Art.17</p> <p style="text-align: center;"><i>Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale.</i></p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.</p> <p>2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.</p> <p>3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.</p> <p>4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4.</p> <p>6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.</p> <p>7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p> <p>8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.18.</p> <p style="text-align: center;"><i>Dimissioni dal corso di formazione.</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:</p> <p>a) dichiarano di rinunciare al corso;</p> <p>b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;</p> <p>c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;</p> | <p style="text-align: center;">Art. 18.</p> <p style="text-align: center;"><i>Dimissioni dal corso di formazione.</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:</p> <p>a) dichiarano di rinunciare al corso;</p> <p>b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;</p> <p>e) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;</p> |

| | |
|---|--|
| <p>d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternità. 2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.</p> | <p>d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternità. 2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.19 <i>Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale.</i></p> <p>1. La promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> | <p style="text-align: center;">Art.19 Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale.</p> <p>1. La promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.20. <i>Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.</i></p> <p>1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982.</p> | <p style="text-align: center;">Art.20. <i>Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.</i></p> <p>1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 21 <i>Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio</i></p> <p>1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità,</p> | <p style="text-align: center;">Art. 21 Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio</p> <p>1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal</p> |

| | |
|---|--|
| <p>per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.</p> <p>2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.</p> | <p>servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.</p> <p>2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti</i></p> <p>1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001</p> <p>2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.</p> <p>3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all'articolo 10 si applicano con le seguenti modalità:</p> <p>a) quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1° gennaio 2001;</p> <p>b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal 1° gennaio 2006.</p> <p>6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti</i></p> <p>1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001</p> <p>2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.</p> <p>3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all'articolo 10 si applicano con le seguenti modalità:</p> <p>a) quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1° gennaio 2001;</p> <p>b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal 1° gennaio 2006.</p> <p>6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale</i></p> <p>1. Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per</p> | <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale</i></p> <p>1. Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di posti pari,</p> |

| | |
|---|--|
| <p>cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.</p> <p>2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1.</p> <p>3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti.</p> | <p>rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.</p> <p>2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1.</p> <p>3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale</i></p> <p>1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 24.</p> <p>2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.</p> <p>3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, sono ridotti della metà.</p> <p>4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8.</p> <p>5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale</i></p> <p>1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 24.</p> <p>2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.</p> <p>3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, sono ridotti della metà.</p> <p>4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8.</p> <p>5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">TITOLO II RIORDINO DEI RUOLI DEI DIRETTORI E DEI DIRIGENTI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA</p> <p style="text-align: center;">CAPO I Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici</p> <p style="text-align: center;">Art. 29 <i>Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici</i></p> <p>1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue: ruolo degli ingegneri; ruolo dei fisici; ruolo dei chimici; ruolo dei biologi; ruolo degli psicologi.</p> <p>2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche: direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale; direttore tecnico principale; direttore tecnico capo.</p> <p>3. I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue: ruolo degli ingegneri; ruolo dei fisici; ruolo dei chimici; ruolo dei biologi; ruolo degli psicologi.</p> <p>4. I ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle seguenti qualifiche: primo dirigente tecnico; dirigente superiore tecnico.</p> <p>5. La denominazione del ruolo degli psicologi di cui ai commi 1 e 3 sostituisce quelle di ruolo dei selettori del centro psicotecnico e ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico.</p> <p>6. I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi è disposto il transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalità previste dall'art. 55.</p> <p>7. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 e 3 sono indicate nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. È conseguentemente ridotta la dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella predetta tabella 4.</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO II Carriera dei funzionari tecnici di Polizia</p> <p style="text-align: center;">CAPO I Carriera dei funzionari tecnici di Polizia</p> <p style="text-align: center;">Art. 29 <i>Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia</i></p> <p>1. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, di carattere dirigenziale, si distingue come segue: ruolo degli ingegneri; ruolo dei fisici; ruolo dei chimici; ruolo dei biologi; ruolo degli psicologi.</p> <p>2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia è articolata nelle seguenti qualifiche: direttore tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; direttore tecnico principale, anche durante il periodo di tirocinio operativo; direttore tecnico capo; direttore tecnico superiore; primo dirigente tecnico; dirigente superiore tecnico; dirigente generale tecnico.</p> <p>3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nei settori individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 30 <i>Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici</i></p> <p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attività richiedente preparazione</p> | <p style="text-align: center;">Art. 30. Funzioni</p> <p>1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica</p> |

professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.

2. L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.

3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione col personale dirigente.

4. Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento.

5. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta.

6. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti tecnici svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 31

Accesso ai ruoli dei direttori tecnici

1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento

qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.

2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a direttore tecnico principale svolgono, in relazione alla diversa professionalità, attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività dei funzionari con qualifica superiore del ruolo dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 31

Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia

1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe ivi previste. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree magistrali o

| | |
|---|--|
| <p>didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.</p> <p>3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.</p> <p>4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.</p> <p>5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</p> | <p>specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.</p> <p>3. Con decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.</p> <p>4. I venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'età non superiore a quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici, e, l'altra metà al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".</p> <p>5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p style="text-align: center;"><i>Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici</i></p> <p>1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.</p> <p>4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8.</p> <p>4-bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale</p> | <p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p style="text-align: center;"><i>Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici</i></p> <p>1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.</p> <p>4. I direttori tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di direttore tecnico principale e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio</p> |

| | |
|--|--|
| <p>proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, è confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'articolo 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico.</p> | <p>delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di direttore tecnico principale è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, fermo restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.</p> <p>4-bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, è confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'articolo 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Promozione a direttore tecnico capo</i></p> <p>1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Promozione a direttore tecnico capo</i></p> <p>1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale.</p> <p>2. La promozione a direttore tecnico capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.</p> <p>3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.</p> <p>4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 33-bis <i>Promozione a direttore tecnico superiore.</i></p> <p>1. La promozione a direttore tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 34 <i>Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene:</p> <p>a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del corrispondente ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; (1)</p> <p>b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è comunque riservato al concorso.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 34 <i>Promozione a primo dirigente tecnico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> <p>2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.</p> |
| <p style="text-align: center;">ART. 35. <i>Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico.</i></p> <p>1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.</p> <p>2. L'esame consiste in:</p> <p>a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;</p> <p>b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.</p> <p>3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.</p> <p>4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6.</p> <p>5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.</p> <p>6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:</p> <p>a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore;</p> <p>b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;</p> <p>c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.</p> <p>7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.</p> <p>8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della</p> | <p style="text-align: center;">Art. 35 <i>Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico</i></p> <p>1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.</p> <p>2. L'esame consiste in:</p> <p>a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;</p> <p>b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.</p> <p>3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.</p> <p>4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6.</p> <p>5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.</p> <p>6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:</p> <p>a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore;</p> <p>b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;</p> <p>c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.</p> <p>7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.</p> <p>8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della</p> |

| | |
|---|---|
| <p>sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.</p> | <p>sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.</p> |
| <p>Art. 36. <i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico.</i></p> <p>1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> <p>2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.</p> <p>3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.</p> | <p>Art. 36 <i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico.</i></p> <p>1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> <p>2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.</p> <p>3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.</p> |
| | <p>Art. 36-bis Nomina a dirigente generale tecnico.</p> <p>1. La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è disposta con le modalità di cui all'articolo 11. La nomina nella predetta qualifica rende indisponibile un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in uno dei ruoli di cui alla medesima tabella A.</p> |
| <p>Art. 37 <i>Norma di rinvio</i></p> <p>1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis .</p> <p>1-bis. L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli .</p> | <p>Art. 37 Norma di rinvio</p> <p>1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis.</p> <p>1-bis. L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.</p> |
| <p>Art.40 <i>Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.</i></p> <p>1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo 41.</p> <p>2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche:</p> | <p>Art. 40 <i>Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici</i></p> <p>1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo 41.</p> |

vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
 direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento;
 direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento;
 direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.

3. La dotazione del ruolo è fissata in centoventi unità, di cui ottanta riservate alle qualifiche di vice direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento e quaranta a quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.

4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3 tra i settori di attività previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come modificato dal presente decreto, nonché l'individuazione dei profili professionali e relativi contingenti, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno.

5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 per quello impiegato nel settore sanitario, espleta le stesse funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, con esclusione dei compiti che presuppongono necessariamente il possesso dei titoli di studio universitari prescritti per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche abilitazioni professionali.

6. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici impiegato nel settore sanitario, nell'ambito delle relative strutture della Polizia di Stato, svolge compiti di coordinamento e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non richiedono la qualificazione della professione medica, ed è preposto ad unità organizzative presso uffici sanitari di livello dirigenziale.

7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 41 e 42, al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici si applicano le disposizioni relative al personale dei ruoli dei direttori tecnici.

8. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1 e di quello avente titolo a partecipare ai concorsi di cui all'articolo successivo, sono rese indisponibili centosessantasette unità nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato.

~~2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche:
 vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
 direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento;
 direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento;
 direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.~~

~~3. La dotazione del ruolo è fissata in centoventi unità, di cui ottanta riservate alle qualifiche di vice direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento e quaranta a quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.~~

~~4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3 tra i settori di attività previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come modificato dal presente decreto, nonché l'individuazione dei profili professionali e relativi contingenti, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno.~~

~~5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 per quello impiegato nel settore sanitario, espleta le stesse funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, con esclusione dei compiti che presuppongono necessariamente il possesso dei titoli di studio universitari prescritti per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche abilitazioni professionali.~~

~~6. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici impiegato nel settore sanitario, nell'ambito delle relative strutture della Polizia di Stato, svolge compiti di coordinamento e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non richiedono la qualificazione della professione medica, ed è preposto ad unità organizzative presso uffici sanitari di livello dirigenziale.~~

~~7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 41 e 42, al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici si applicano le disposizioni relative al personale dei ruoli dei direttori tecnici.~~

~~8. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1 e di quello avente titolo a partecipare ai concorsi di cui all'articolo successivo, sono rese indisponibili centosessantasette unità nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato.~~

Art. 41
Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.

1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.

2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con

~~Art. 41
Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.~~

~~1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.~~

| | |
|---|--|
| <p>il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'articolo 40.</p> <p>3. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:</p> <p>a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;</p> <p>b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;</p> <p>c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;</p> <p>d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.</p> <p>4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.</p> <p>5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.</p> <p>6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, che sono ridotti della metà.</p> <p>7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8.</p> <p>8. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.</p> | <p>2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'articolo 40.</p> <p>3. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:</p> <p>a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;</p> <p>b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;</p> <p>c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;</p> <p>d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.</p> <p>4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.</p> <p>5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.</p> <p>6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, che sono ridotti della metà.</p> <p>7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8.</p> <p>8. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.42</p> <p><i>Progressione in carriera del personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.</i></p> <p>1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica⁴.</p> <p>2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto,</p> | <p style="text-align: center;">Art. 42</p> <p><i>Progressione in carriera del personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici</i></p> <p>Progressione in carriera del personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici:</p> <p>1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento che</p> |

| | |
|---|---|
| <p>mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che abbia frequentato con profitto il corso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a).</p> <p>2-bis. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59⁽⁷⁵⁾.</p> <p>3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.</p> | <p>abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> <p>2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che abbia frequentato con profitto il corso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a).</p> <p>2-bis. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59⁶.</p> <p>3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.</p> |
| <p style="text-align: center;">TITOLO III RIORDINO DEI RUOLI PROFESSIONALI DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO CAPO I Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO III CARRIERE DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI DI POLIZIA CAPO I Carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 43 <i>Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici</i></p> <p>1. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche: medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale; medico principale; medico capo.</p> <p>2. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche: primo dirigente medico; dirigente superiore medico; dirigente generale medico.</p> <p>3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi precedenti sono indicate nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. È conseguentemente ridotta la dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.</p> <p style="text-align: center;">Art. 44 <i>Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici.</i></p> <p>1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il</p> | <p style="text-align: center;">Art. 43 <i>Carriera dei medici e dei medici veterinari</i></p> <p>1. Le carriere dei medici e dei veterinari di Polizia, di carattere dirigenziale, si distinguono come segue:</p> <p>a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche: medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; medico principale; medico capo; medico superiore; primo dirigente medico; dirigente superiore medico; dirigente generale medico;</p> <p>b) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche: medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; medico veterinario principale; medico veterinario capo; medico veterinario superiore; primo dirigente medico veterinario.</p> <p style="text-align: center;">Art. 44 <i>Attribuzioni dei medici di Polizia</i></p> <p>1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, ha le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso</p> |

personale in servizio;

- b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
- c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;
- d) svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
- f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
- g) partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
- h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;
- i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
- j) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;
- k) non possono esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche.

ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

- b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
- c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici;
- d) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto;
- e) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione;
- f) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
- g) provvedono all'accertamento dell'idoneità all'esercizio fisico con finalità addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013;
- h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni Medico Legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
- j) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni Mediche Ospedaliere della Sanità e Militare, alle valutazioni collegiali medico legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;
- k) partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- l) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato attività didattica nel settore di competenza;
- m) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68;
- n) svolgono accertamenti e attività peritale e medico legale per conto dell'Amministrazione;
- o) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali.

2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma precedente, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.

3. L'attività dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 può essere svolta nei riguardi del

| | |
|---|---|
| | <p>personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p style="text-align: center;"><i>Attribuzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici.</i></p> <p>1. I medici principali ed i medici capo svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. Essi partecipano all'attività dei dirigenti medici e sono preposti agli uffici non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno.</p> <p>2. I dirigenti medici svolgono le funzioni indicate, a fianco di ciascuna qualifica, nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, anche in attuazione dei provvedimenti di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza</p> | <p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p style="text-align: center;"><i>Attribuzioni particolari dei medici di Polizia</i></p> <p>1. I medici principali collaborano con i funzionari medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori.</p> <p>2. I medici capo svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e, quali delegati, possono presiedere le commissioni medico legali.</p> <p>3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Art. 45-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Attribuzioni dei veterinari di Polizia</i></p> <p>1. I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato; b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive; c) provvedono all'accertamento dell'idoneità dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma; d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione; e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi; f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione; g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonché dei mezzi destinati al loro trasporto; h) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo; i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato attività |

| | |
|--|--|
| | <p>didattica nel settore di competenza;</p> <p>j) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.46 <i>Accesso al ruolo dei direttivi medici</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo, nonché dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.</p> <p>2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.</p> <p>3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 46 <i>Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia</i></p> <p>1. L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per il ruolo dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per il ruolo dei veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonché, per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe ivi previste. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</p> <p>2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i veterinari della Polizia di Stato e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.</p> <p>3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 47 <i>Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici.</i></p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,</p> | <p style="text-align: center;">Art. 47 <i>Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e veterinari</i></p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'art. 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso la scuola superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,</p> |

| | |
|--|--|
| <p>secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.</p> <p>2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà.</p> <p>4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8.</p> <p>5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p> | <p>secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.</p> <p>2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà</p> <p>4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.</p> <p>Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 48 <i>Promozione a medico capo</i></p> <p>1. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 48 <i>Promozione a medico capo e a veterinario capo</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di veterinario capo della Polizia di Stato avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione della durata non inferiore a tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale dei ruoli dei medici e dei medici veterinari in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre e sette anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> <p>2. La promozione a medico capo e a medico veterinario capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.</p> <p>3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.</p> <p>4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p style="text-align: center;">Art. 48-bis <i>Promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore.</i></p> <p>1. La promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico capo e di medico veterinario capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 49 <i>Nomina a primo dirigente medico.</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:</p> <p><i>a)</i> nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;</p> <p><i>b)</i> nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è riservato al concorso.</p> <p><i>1-bis.</i> I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla lettera <i>a)</i> dello stesso comma.</p> <p>2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera <i>a)</i> e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.</p> <p>3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera <i>a)</i>, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 49 <i>Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> <p>2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 51 <i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico.</i></p> <p>1. La promozione a dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 51 <i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico.</i></p> <p>1. La promozione a dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> <p>2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali</p> |

| | |
|--|---|
| <p>2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.</p> <p>3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.</p> | <p>specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.</p> <p>3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 52 <i>Formazione specialistica</i></p> <p>1. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 52 <i>Aggiornamento professionale e formazione specialistica</i></p> <p>1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito ed aggiornato un apposito elenco di funzionari medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.</p> <p>2. Per le esigenze di formazioni specialistica dei medici della polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stabilita, d'intesa con l'amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Art. 52-bis <i>Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato</i></p> <p>1. Ai medici e i medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa amministrazione.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 53 <i>Norma di rinvio</i></p> <p>1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 53 <i>Norma di rinvio</i></p> <p>1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.</p> |
| | Art. 57 |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 57 <i>Aggiornamento professionale</i></p> <p>1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:</p> <p>a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi;</p> <p>b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.</p> <p>2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.</p> <p>3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore.</p> <p>4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, è equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia.</p> <p>5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Aggiornamento professionale</i></p> <p>1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di polizia, di cui ai Titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alla medesima carriera.</p> <p>2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, anche telematiche, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1, che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 58 <i>Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale</i></p> <p>1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali dei funzionari.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica dirigenziale, più posizioni graduate secondo la diversa rilevanza degli incarichi.</p> <p>3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.</p> <p>5. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilità, il comando e il collocamento fuori ruolo</p> | <p style="text-align: center;">Art. 58 <i>Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale</i></p> <p>1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali dei funzionari.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica dirigenziale, più posizioni graduate secondo la diversa rilevanza degli incarichi.</p> <p>3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori e qualifiche corrispondenti dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.</p> <p>5. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilità, il comando e il collocamento fuori ruolo.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 59 <i>Commissione per la progressione in carriera</i></p> | <p style="text-align: center;">Art. 59 <i>Commissione per la progressione in carriera</i></p> |

1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.
2. Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica, la commissione di cui al comma 1, è integrata dal direttore centrale di sanità e da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.

Art. 60

Cause di esclusione dagli scrutini.

1. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che:
 - a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente **alla carriera dei funzionari** della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.
2. **Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici e dei veterinari e della carriera dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1, è integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanità e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.**
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto **o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici**, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso
6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione **alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente** e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di **vice questore aggiunto** e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.

Art. 60

Cause di esclusione dagli scrutini.

1. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente **alle carriere di cui al presente decreto** che:
 - a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

| | |
|--|---|
| <p>b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.</p> | <p>b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 61 <i>Sospensione dalla partecipazione agli scrutini.</i></p> <p>1. È sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 61 <i>Sospensione dalla partecipazione agli scrutini.</i></p> <p>1. È sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 62 <i>Valutazione annuale dei dirigenti</i></p> <p>1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.</p> <p>3. Entro il successivo 30 aprile, un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.</p> <p>4. Il giudizio valutativo finale è espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.</p> <p>5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.</p> <p>6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.</p> <p>7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.</p> <p>8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 62 <i>Valutazione annuale dei dirigenti</i></p> <p>1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori, i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.</p> <p>3. Entro il successivo 30 aprile, un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.</p> <p>4. Il giudizio valutativo finale è espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.</p> <p>5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.</p> <p>6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.</p> <p>7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003.</p> | <p>8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali</i></p> <p>1. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneità del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima.</p> <p>2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per più di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali</i></p> <p>1. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in carriera formula una proposta al consiglio di amministrazione. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneità del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore, di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima.</p> <p>2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per più di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 65.</p> <p style="text-align: center;"><i>Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche</i></p> <p>1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo articolo 6.</p> <p>2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.</p> <p style="text-align: center;">Art.65-ter</p> <p style="text-align: center;"><i>Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inadatto</p> | <p style="text-align: center;">Art. 65.</p> <p style="text-align: center;"><i>Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche</i></p> <p>1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale delle carriere di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo articolo 6.</p> <p>2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna carriera, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.</p> <p style="text-align: center;">Art. 65-ter</p> <p style="text-align: center;"><i>Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale delle carriere della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inadatto all'assolvimento dei</p> |

all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, è iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneità assoluta al servizio.

2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, può essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l'infermità riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio può chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore è determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità.

5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento più favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata al momento della cessazione dal servizio, nonché il diritto agli assegni di superinvalidità, di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attività, sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attività di servizio.

6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.

7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79

compiti d'istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, è iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneità assoluta al servizio.

2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, può essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l'infermità riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio può chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore è determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità.

5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento più favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata al momento della cessazione dal servizio, nonché il diritto agli assegni di superinvalidità, di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attività, sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attività di servizio.

6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale **delle carriere** di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.

7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale **delle carriere** della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79

Sezione II
Disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato

Art. 2

Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato.

1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

- a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 aprile di ciascun anno, con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b);
- b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 giugno 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalità e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo

decreto n. 335 del 1982, si provvede attraverso cinque concorsi da bandire, rispettivamente, entro il 30 giugno, di ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, per un numero di posti, per ciascun anno, pari alla quota derivante dalla suddivisione del numero complessivo dei posti per le cinque annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riservati:

- 1) per il settanta per cento, **attraverso concorso per titoli**, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017. Per i successivi quattro concorsi, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, **secondo le modalità ivi previste;**
- d) alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalità di cui alla precedente lettera c), **n.1)**, da bandire entro il 30 aprile 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017. Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla lettera c) sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), b) e c), n. 1), è assicurato agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-*quater*, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 2, comma 2, lettere h) e n), del presente decreto, nonché ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma;
- f) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo;
- g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
- h) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;

- BOZZA D
- i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore;
 - j) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario;
 - k) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori-“sostituti commissari” assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;
 - l) agli assistenti capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di “coordinatore”, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
 - m) ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-*ter*, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di “coordinatore”, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
 - n) ai sostituti commissari che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di “coordinatore”, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
 - o) per i posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - p) fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all'articolo 31-*bis*, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto;
 - q) con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, **in sostituzione del ruolo direttivo speciale**, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione del predetto ruolo si provvede:
 - 1) attraverso un unico concorso interno, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 giugno 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1 gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi

previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005. I vincitori del concorso per ciascuna annualità sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio dei rispettivi cinque corsi di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, differiti, l'uno dall'altro, di almeno sei mesi, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica del ruolo dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto **dopo due anni** di effettivo servizio nella qualifica di commissario;

2) attraverso un concorso interno **per titoli**, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire entro il 30 marzo 2019, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto **dopo quattro anni** di effettivo servizio nella qualifica di commissario.

3) attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice

questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

- r) fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non è richiesto il requisito dell'età ivi previsto;
- s) al 1° gennaio del 2017 il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere u) e v);
- t) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2017, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante scrutinio per merito comparativo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
- u) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2017, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, **mantengono**, anche in sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, **conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo**, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. **I commissari capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;**
- v) **entro cinque anni** dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere u) e v) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- w) **sino a quando i commissari capo provenienti dall'aliquota riservata al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea triennale non matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti nell'aliquota riservata al predetto personale**, sono portati ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea magistrale o specialistica;
- x) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021, sono ammessi anche i vice questori con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni;
- y) **nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere**

di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:

- 1) il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce per non più di tre anni;
- 2) **il coefficiente complessivo minimo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per l'idoneità alla promozione del personale delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 69 del medesimo decreto legislativo;**
- z) il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
- aa) la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- bb) a decorrere dal 1° gennaio 2017:
 - 1) nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 1.300 unità di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera m);
 - 2) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera m);
 - 3) a seguito delle cessazioni dal servizio dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, i relativi posti sono utilizzati per il concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari, riservato al personale del ruolo degli ispettori, nonché per l'utilizzo dei posti indisponibili nel ruolo degli ispettori, di cui al numero 2, secondo le modalità determinate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
 - 4) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari;
 - 5) fino all'anno 2026 al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari può partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di età previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
 - 6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla carriera dei funzionari **mediante concorso pubblico**, in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, è bandito un concorso interno riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in

vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello già destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

- 7) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia è ridotta, **entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unità a 3.700 unità**. Le unità da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fermo restando quanto previsto dalla lettera p), n. 2). **Con il medesimo decreto è gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché della dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;**
- cc) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi **per titoli**, di 300 posti ciascuno, espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 giugno 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono;
- dd) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, **per titoli**, da espletarsi anche con modalità telematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 25-ter nel medesimo decreto, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato al personale in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono";
- ee) con decorrenza 1° gennaio 2017, in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unità, articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico, per la frequenza del corso di formazione; di direttore tecnico; di direttore tecnico principale si provvede attraverso un concorso interno, **per titoli**, consistente in una prova scritta e in un colloquio,

da bandire entro il 30 settembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di cui:

- 1) 40 posti, riservati agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario;
- 2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria.

I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico. La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico. Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, le modalità attuative sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilità;

- ff) le modalità attuative di quanto previsto dalle **lettere cc), dd) ed ee)**, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- gg) gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella **precedente corrispondente** qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo;
- hh) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella **precedente corrispondente** qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;
- ii) i sovrintendenti tecnici capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella **precedente corrispondente** qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico capo;
- jj) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianità nella **precedente**

- corrispondente** qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore tecnico;
- kk) gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianità nella **precedente corrispondente** qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto direttore tecnico;
- ll) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-**"sostituti direttori tecnici"** assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo 31-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;
- mm) agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un'anzianità nella **precedente corrispondente** qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del presente decreto, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
- nn) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un'anzianità nella **precedente corrispondente** qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
- oo) ai sostituti direttori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
- pp) agli orchestrali primo livello che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15-*quinquies*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
- qq) con decorrenza 1° gennaio 2017:
- 1) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere ee), dd) e ff), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o psico-sociale a seguito della procedura concorsuale previste, permane nel settore supporto logistico, senza più le funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo;
 - 2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei settori non più previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 del

- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui alle lettere ee), dd) e ff), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali previste, permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo;
- rr) la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera aa) è ridotta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente da 1.905 a 1.000 unità e da 1.838 a 852 unità. Le unità da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto sono determinate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno;
- ss) i direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2017, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito comparativo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
- tt) i direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2017, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, **mantengono**, anche in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. **I direttori tecnici principali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in soprannumero, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;**
- uu) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere tt) e uu) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- vv) **in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021, sono ammessi anche i direttori tecnici capo con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei direttori tecnici di almeno diciassette anni;**
- ww) il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre

- 2000, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto;
- xx) ai fini della frequenza del corso di formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto;
- yy) al 1° gennaio del 2017 il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere zz) ed aaa);
- zz) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2017, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per merito comparativo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
- aaa) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2017, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, **mantengono**, anche in soprannumero, la qualifica di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; **I medici principali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, accedono alla qualifica di medico capo, anche in soprannumero, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;**
- bbb) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e medico superiore, il personale di cui alle lettere zz) e aaa) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- ccc) **in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021, sono ammessi anche i medici capo con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera dei medici e nel ruolo professionale dei sanitari di almeno diciassette anni;**
- ddd) il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3 allegata al presente decreto;

| | |
|--|---|
| | <p>eee) con decorrenza 1° gennaio 2017, il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro direttore – primo dirigente tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo;</p> <p>fff) con decorrenza 1° gennaio 2017, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;</p> <p>ggg) il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, è ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell’emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda Musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l’organico complessivo previsto dall’articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell’organico della Banda Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalità di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della Commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 250 del 1987. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall’articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L’anzianità di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso;</p> <p>hhh) con decorrenza 1° gennaio 2017, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo della carriera funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo;</p> <p>iii) le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Art. 3 <i>Disposizioni comuni per la Polizia di Stato.</i></p> <p>1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto. Le tabelle A),</p> |

B), C), F) e G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9, allegate al presente decreto. Nelle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, 337 e 338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.

3. Entro il 1° gennaio 2021, si provvede all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unità, attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le classi di laurea triennale di cui agli articoli 27-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e articoli 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
- b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6-bis, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, comma 8, 24-quater, comma 2, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, comma 3, e 4 comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.

7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa

data.

8. All'articolo 2150, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "all'articolo 881", sono sostituite dalle seguenti: "*agli articoli 881 e 1084.*".

9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

10. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della stessa legge, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alla concessione del buono pasto giornaliero per il personale della Polizia di Stato, il cui importo è pari a quello previsto per le ipotesi di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e dall'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

11. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le parole: "sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego" sono aggiunte le seguenti: "*anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", istituito nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.*".

12. Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è iscritto anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del predetto articolo, comprese quelle relative all'applicazione dello stesso al personale non direttivo e non dirigente.

13. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per l'impiego **nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro"**, **nell'ambito dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici**, del personale inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) **individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;**
- b) previsione che i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Italiano Paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
- c) previsione che il personale non più idoneo alle attività della **Sezione paralimpica**, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali dei medesimi ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato;
- d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi

| | |
|--|---|
| | <p>“Polizia di Stato-Fiamme oro”.</p> <p>14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p> |
| | <p style="text-align: center;">CAPO V Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento</p> <p style="text-align: center;">Art. 51 <i>(Disposizioni finali e finanziarie)</i></p> <p>1. A decorrere dal....., la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella AA, allegata al presente decreto. <i>(modifica tabella parametri).</i></p> <p>2. A decorrere dal 2018, al personale destinatario delle tabelle di cui al comma 1, nel limite complessivo di spesa di milioni di euro annui, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, il trattamento economico accessorio, ai fini del presente comma da intendersi comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, sino all’importo di non è soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle addizionali regionali e comunali, fermo restando che l’esenzione che ne deriva non può superare ieuro su base annua. La medesima esenzione non opera ai fini del limite di reddito di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (RIMODULARE COME NORMA DEFISCALIZZAZIONE 2009)</p> <p>2. A decorrere dall’anno 2018 nel limite complessivo di spesa di xxxxx milioni di euro annui, al personale di cui al presente decreto, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito imponibile da lavoro dipendente non superiore a (ventotto) mila euro, risultante dalla certificazione unica dipendente (CU) rilasciata dai sostituti di imposta con riferimento ai redditi di lavoro percepiti nell’anno precedente, è riconosciuta una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che consegue, entro il 1 gennaio 2017 e secondo le norme in vigore in data anteriore, la qualifica di assistente capo, sovrintendente capo, ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto commissario e qualifiche e gradi</p> |

corrispondenti, è corrisposto, **entro il 31 dicembre 2017**, in relazione alla diversa anzianità nella qualifica e grado, un assegno *una tantum* di cui alla tabella BB, allegata al presente decreto.

4. A decorrere dal 1° gennaio **2018**, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico è rideterminato secondo quanto previsto **dalle tabelle CC e DD, allegate al presente decreto**. Il nuovo trattamento economico assorbe l'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché l'indennità di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. **L'indennità perequativa e quella di posizione sono corrisposte, a decorrere dal 1 gennaio 2011, in relazione al grado e alla qualifica rivestiti**. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1811, 1811-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820-bis, **1820, 1822, 1824, 1826 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121;

b) ...

5. Al personale di cui al presente decreto che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. **Il medesimo emolumento, riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, è attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio.**

6. Ai fini del comma 4 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto, **a seconda dei ruoli di appartenenza**, da: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, **assegno funzionale** e indennità dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo in godimento" quello composto, **a seconda dei ruoli di appartenenza**, da: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, **assegno funzionale**, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennità perequativa.

7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data **del 1 gennaio 2018**, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo è attribuito un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi per 13 mensilità, **ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante**, dal compimento della predetta anzianità e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti.

8. Ai funzionari e ufficiali che, alla data del 1 gennaio 2018, hanno già maturato 13 anni di anzianità nel ruolo è attribuito un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi per 13 mensilità, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante, fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali delle Forze di polizia a

ordinamento militare che rivestono il grado di capitano è attribuito un assegno **funzionale** pari a euro **1.850 annui** lordi dal compimento di 10 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento del grado di maggiore.

10. Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

11. A decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi, è istituito apposito fondo per il personale dirigente delle Forze di polizia sino alla qualifica di _____ e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati sono definite le misure dei compensi, i criteri per l'attribuzione e le modalità applicative. Il fondo di cui al presente comma è alimentato con le seguenti somme:

a) Polizia di Stato: _____ milioni di euro;

b) Arma dei carabinieri: _____ milioni di euro;

c) Corpo della guardia di finanza: _____ milioni di euro;

d) Corpo della polizia penitenziaria: _____ milioni di euro.

12. A decorrere dal 1 gennaio 2018 sono applicate ai dirigenti delle Forze di polizia, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni:

a. articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301;

b. articoli 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;

c. articolo 7, articolo 9, articolo 10, articolo 11, commi 6, 7, 8, 9; articolo 14, comma 8, articolo 16, comma 1, 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

L'indennità di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 2009 è corrisposta al personale dirigente nella misura mensile lorda di euro 325,08.

13. In fase di prima applicazione, il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti è reinquadrato, alla data del 1 gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, prendendo in considerazione gli anni di servizio effettivo prestato, aumentato degli altri periodi computabili ai sensi della normativa vigente.

14. Per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate cessato dal servizio dal 2 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, la quota del trattamento di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è rideterminata, con decorrenza 1 gennaio 2015. La quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e l'eventuale quota contributiva di cui all'articolo 1, comma dodici, lettera b), e comma tredici della legge 8 agosto 1995, n. 335, o la quota contributiva di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono, altresì, rideterminate incrementando esclusivamente l'ultima retribuzione mensile all'atto della cessazione dal servizio. Le somme dovute dal personale interessato ai fini pensionistici, per effetto di quanto previsto dal comma 1, sono recuperate sul trattamento pensionistico nei limiti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto

commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro 801,40.

16. La successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle Forze di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, è riportata nella **tabella X** allegata al presente decreto.

17. Le detrazioni di anzianità, operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche.

18. I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1° gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera.

19. La tabella di corrispondenza **in allegato XX** si applica al personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.

I funzionari e gli ufficiali con qualifica di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, in caso di inidoneità al servizio, transitano, a domanda, nella terza area funzionale del personale delle Amministrazioni civili con l'inquadramento determinato con decreto dei Ministri competenti.

20. L'indennità di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità, non competono al personale di cui al presente decreto trasferito ad altra sede di servizio, se distante fino a cinquanta chilometri, a seguito della soppressione, accorpamento, anche temporaneo, o ridislocazione delle strutture o reparti ovvero relative articolazioni.

21. L'indennità di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità, non competono al personale di cui al presente decreto trasferito ad altra sede di servizio nei casi di nocimento al prestigio dell'Amministrazione indicati nell'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

22. Le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati.

23. Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore. Nel caso in cui l'applicazione delle medesime disposizioni determini un trattamento economico fisso e continuativo peggiore, all'interessato è attribuito un assegno personale, equiparato a tutti gli effetti a stipendio, riassorbibile con i futuri incrementi retributivi, pari alla differenza tra il trattamento in godimento e quello spettante per effetto del presente decreto.

24. Con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché di qualifica per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, in relazione a quanto previsto dal presente decreto.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità alla qualifica superiore ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio

BOZZA D

conseguita al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità risulti dipendente da causa di servizio. La promozione è esclusa per il personale destinatario della promozione di cui all'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché per il personale che riveste il grado apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale disciplinato dal predetto decreto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. **Le disposizioni di cui al presente comma non producono effetti sul trattamento economico e previdenziale del personale interessato.**

26. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni dal servizio del personale di cui al presente decreto transitato in soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito di inidoneità al servizio, ai fini del conseguente incremento delle facoltà assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a legislazione vigente.

27. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole «di atleti o di istruttori» sono inserite le seguenti: «, nonché alle bande musicali».

28. I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente.

29. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al presente decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

CON RISERVA DI VERIFICA

Art. 52

(Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, **ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.**

2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono:

- a) *il trattamento accessorio*
- b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;

- d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- e) *i permessi brevi per esigenze personali*;
- f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
- g) il trattamento di missione e di trasferimento;
- h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego *in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali*; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, *con decreto del Presidente della Repubblica*, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. **L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica. Ai lavori per la stipula dell'accordo sindacale partecipano, quali osservatori, rappresentanti delle Amministrazioni delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate,..... (DA VERIFICARE).**

4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, **nonché il Ministro della difesa**, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale.

5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, **sentiti il Ministro dell'interno e della giustizia**, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. **All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.**

| | |
|--|---|
| | <p>7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.</p> |
|--|---|

BOZZA DI LAVORO

TABELLE ALLEGATE

CAPO I – REVISIONE DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

TABELLA 1
(Art. 3, comma 1)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (dotazioni organiche ruoli del personale che espleta funzioni di polizia)

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica e di funzione | FUNZIONE |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---|
| <i>Carriera dei funzionari</i> | | | |
| C | Dirigente generale di pubblica sicurezza | 27 | Direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; <i>dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.</i> |
| D | Dirigente superiore | 195 | Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; <i>dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza</i> ; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia. |
| E | Primo dirigente | 709 | Vicario del questore; <i>responsabile del controllo di gestione delle questure di particolare rilevanza</i> ; dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure di particolare rilevanza; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di |

(628 a decorrere dal 1 gennaio 2027)

commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello provinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.

Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di area di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice dirigente o dirigente di area di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente o vice dirigente di ufficio territoriale a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di area di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di area di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di area di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione criminale di particolare rilevanza; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza; direttore di sezione

Vice questore
e Vice questore
aggiunto

1.600

(1.300 a decorrere dal 1 gennaio 2027)

nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.

| | |
|--|---|
| Commissario capo | 1.969 |
| Commissario | (1.550 a decorrere dal |
| Vice Commissario | 1 gennaio 2027) |
| | |
| Dotazione complessiva | 4.500 |
| Carriera funzionari | (3.700 |
| | a decorrere dal 1 |
| | gennaio 2027) |
| | |
| Ruolo degli ispettori | |
| Vice ispettore | 18.201 |
| | 18.911 (a decorrere dal 1 gennaio 2017) |
| Ispettore | |
| Ispettore capo | |
| Ispettore superiore- sostituto ufficiale di p.s. | |
| Sostituto commissario- sostituto ufficiale di pubblica sicurezza | 6.000 |
| Dotazione complessiva ispettori | 24.201 |
| | 24.911 (a decorrere dal 1 gennaio 2017) |
| | |
| Ruolo dei sovrintendenti | 21.562 |
| | (24.000 a decorrere dal 1 gennaio 2021) |

Vice sovrintendente

Sovrintendente

Sovrintendente capo

Ruolo degli agenti e assistenti

50.353

Agente

Agente scelto

Assistente

Assistente capo

BOZZA DI LAVORO

TABELLA 2
(Art. 3, comma 1)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 (dotazioni organiche ruoli del personale tecnico-scientifico)

Tabella A

RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI

Agente Tecnico
Agente Tecnico Scelto
Assistente Tecnico

n. 1.905
(1.000 *a decorrere dal 1 gennaio 2027*)

Assistente Tecnico Capo

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI

Vice Sovrintendente Tecnico
Sovrintendente Tecnico

n. 1.838
(852 *a decorrere dal 1 gennaio 2027*)

Sovrintendente Tecnico Capo

RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI

Vice Ispettore Tecnico
Ispettore Tecnico
Ispettore Tecnico Capo
Ispettore Tecnico Superiore

n. 600

Sostituto Direttore Tecnico

n. 300

BOZZA DI LAVORO

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

| Qualifiche | Ingegneri | Fisici | Chimici | Biologi | Psicologi |
|---|-----------|----------|---------|----------|-----------|
| Direttore tecnico Direttore tecnico principale | 70 * | 70 (90)* | 23 | 30 (40)* | 25 (50)* |

*** Incremento della dotazione
entro il 1 gennaio 2027**

| | | |
|---|-------------------|---|
| Dirigente generale tecnico * | 1* | Direttore centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale |
| <i>* La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici</i> | | |
| Ruolo Ingegneri | | |
| Qualifica | Posti in organico | Funzioni |
| Dirigente superiore tecnico | 13 | Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico |
| Primo dirigente tecnico | 25 | vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico |

| | | |
|---|-------------------|---|
| | | periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza. |
| Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo | 102 | vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione. |
| Ruolo Fisici | | |
| | | |
| Qualifica | Posti di funzione | Funzioni |
| | | |
| Dirigente superiore tecnico | 12 | Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico |
| Primo dirigente tecnico | 20 | vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza. |
| | | |
| Direttore tecnico superiore | 100 (120)* | vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di |

| | | |
|---|-------------------|---|
| Direttore tecnico capo | | attività complesse; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione. |
| <i>* Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027</i> | | |
| Ruolo Chimici | | |
| Qualifica | Posti di funzione | Funzioni |
| Dirigente superiore tecnico | 1 | Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico |
| Primo dirigente tecnico | 2 (4)* | Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza |
| Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo | 32 (40)* | vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto |
| <i>Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027</i> | | |

| Ruolo Biologi | | |
|--|-------------------|--|
| Qualifica | Posti di funzione | Funzioni |
| Dirigente superiore tecnico | 1 | Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico |
| Primo dirigente tecnico | 1 (3)* | Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza |
| Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo | 34 (40)* | vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto |
| <i>Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027</i> | | |
| Ruolo Psicologi | | |
| Qualifica | Posti di funzione | Funzioni |
| Dirigente superiore tecnico | 1 | Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza. |
| Primo dirigente tecnico | 1 (3)* | Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza |
| Direttore tecnico | 35 (60)* | vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore |

| | | |
|------------------------|--|--|
| superiore | | di sezione o di area nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione. |
| Direttore tecnico capo | | |

** Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027*

BOZZA DI LAVORO

TABELLA 3
(Art. 3, comma 1)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338 (dotazioni organiche ruoli del personale sanitario professionale)

CARRIERA DEI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 130
Medico principale

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzioni |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| C | Dirigente generale medico | 1 | Direttore centrale di sanità. |
| D | Dirigente superiore medico | 11 | Consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale; Direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale. |
| E | Primo dirigente medico | 36 | Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; presidente di commissioni mediche o medico-legali. |
| | Medico superiore Medico capo | 185 | Vice direttore di ufficio di rango divisionale o di ufficio equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore di attività sanitaria complessa; componente di Commissioni mediche o medico-legali |

CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI

Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 5

Medico veterinario principale

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzioni |
|---------------------|---|--------------------|---|
| E | Primo dirigente medico veterinario | 1 | Vice consigliere ministeriale con funzioni di coordinamento dell'attività medico-veterinaria sul territorio |
| | Medico veterinario superiore Medico veterinario capo | 7 | Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale di particolare rilevanza; coordinatore di attività medico veterinarie complesse. |

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240

ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

L'organizzazione strumentale e' la seguente:

- n. 3 Flauti
- n. 1 Ottavino
- n. 3 Oboe
- n. 1 Corno inglese
- n. 2 Clarinetti piccoli Mib
- n. 22 Clarinetti soprani Sib
- n. 4 Clarinetti contralti Mib
- n. 3 Clarinetti bassi Sib
- n. 2 Fagotti
- n. 1 Saxofono soprano Sib
- n. 4 Saxofoni contralti Mib
- n. 2 Saxofoni tenori Sib
- n. 2 Saxofoni baritoni Mib
- n. 1 Saxofono basso Sib
- n. 8 Corni
- n. 4 Trombe Sib
- n. 2 Trombe Fa-Mib
- n. 4 Tromboni tenori
- n. 1 Trombone basso in Fa
- n. 2 Flicorni sopranini Mib
- n. 4 Flicorni soprani Sib
- n. 2 Flicorni contralti Mib
- n. 3 Flicorni tenori Sib
- n. 3 Flicorni bassi Sib
- n. 2 Flicorni bassi gravi in Fa
- n. 4 Flicorni c/bassi Sib
- n. 3 Contrabbassi a corde

- n. 1 Pianoforte
- n. 1 Chitarra
- n. 1 Arpa
- n. 1 Timpano
- n. 2 Tamburi
- n. 2 Piatti
- n. 2 Grancasse

Nota: Continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda della Polizia di Stato, fino al collocamento a riposo degli attuali titolari, i seguenti strumenti:

- 1) 2° Clarinetto piccolo Lab
- 2) 2° Saxofono soprano Sib
- 3) 1ª Tromba in Sib basso

BOZZA DI LAVORO

Sostituisce la Tabella B, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI

Prime parti A – n. 11

- 1) 1° Flauto
- 2) 1° Oboe
- 3) 1° Clarinetto piccolo Mib
- 4) 1° Clarinetto soprano Sib solista n. 1
- 5) 1° Corno
- 6) 1ª Tromba Sib
- 7) 1° Trombone tenore
- 8) 1° Flicorno sopranino Mib con l'obbligo della 1ª cornetta
- 9) 1° Flicorno soprano Sib con l'obbligo della 1ª cornetta e della fila
- 10) 1° Flicorno tenore Sib con l'obbligo del 1° flicorno basso
- 11) 1° Flicorno basso Sib

Prime parti B – n. 17

- 12) 1° Clarinetto soprano Sib spalla n. 2
- 13) 2° Clarinetto soprano Sib n. 1
- 14) 1° Clarinetto contralto Mib
- 15) 1° Clarinetto basso Sib
- 16) 1° Fagotto
- 17) Saxofono soprano Sib con l'obbligo del saxofono contralto Mib
- 18) 1° Saxofono contralto Mib
- 19) 1° Saxofono tenore Sib
- 20) 3° Corno con l'obbligo del primo
- 21) 1ª Tromba in Fa-Mib con l'obbligo della tromba Sib
- 22) 2° Flicorno sopranino Mib con l'obbligo della 1ª cornetta e della fila

- 23) 1° Flicorno contrabbasso Sib
- 24) 1° Contrabbasso con l'obbligo della 5^a corda (*)
- 25) Pianoforte con l'obbligo di tutti gli strumenti a tastiera e compiti di archivio
- 26) Arpa con compiti di archivio
- 27) Timpano con l'obbligo del tamburo e di altri strumenti a percussione (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, etc.)
- 28) Strumenti a percussione e grancassa (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, etc.) con l'obbligo dei timpani

Seconde parti A – n. 18

- 1) Ottavino con l'obbligo del flauto
- 2) Corno inglese con l'obbligo dell'oboe
- 3) 2° Clarinetto piccolo Mib con l'obbligo del clarinetto piccolo Lab
- 4) 1° Clarinetto soprano Sib n. 3
- 5) 1° Clarinetto soprano Sib n. 4
- 6) 1° Clarinetto soprano Sib n. 5
- 7) 1° Clarinetto soprano Sib n. 6
- 8) 2° Clarinetto soprano Sib n. 2
- 9) 2° Saxofono contralto Mib con l'obbligo del saxofono soprano Sib
- 10) 1° Saxofono baritono Mib
- 11) 2° Corno
- 12) 2^a Tromba Sib con l'obbligo del trombino Sib / La
- 13) 2° Flicorno soprano Sib con l'obbligo della cornetta
- 14) 1° Flicorno contralto Mib con l'obbligo della cornetta
- 15) 2° Flicorno tenore Sib con l'obbligo del flicorno basso
- 16) 1° Flicorno basso grave in Fa
- 17) Chitarra con l'obbligo della chitarra bassa e con compiti di archivio
- 18) 1° Tamburo con l'obbligo della sostituzione dei timpani e di ogni altro strumento a percussione

Seconde parti B – n. 18

- 19) 2° Flauto con l'obbligo dell'ottavino
- 20) 2° Oboe con l'obbligo del corno inglese
- 21) 1° Clarinetto soprano Sib n. 7

- 22) 1° Clarinetto soprano Sib n. 8
- 23) 1° Clarinetto soprano Sib n. 9
- 24) 1° Clarinetto soprano Sib n. 10
- 25) 2° Clarinetto soprano Sib n. 3
- 26) 2° Clarinetto contralto Mib
- 27) 2° Clarinetto basso Sib
- 28) 2° Fagotto con l'obbligo del controfagotto
- 29) 4° Corno con l'obbligo del secondo
- 30) 2ª Tromba in Fa-Mib con l'obbligo della tromba Sib
- 31) 2° Trombone tenore
- 32) Trombone basso in Fa
- 33) 2° Flicorno basso Sib
- 34) 2° Flicorno contrabbasso Sib
- 35) 2° Contrabbasso con l'obbligo della 5ª corda (*)
- 36) 1° Piatti con l'obbligo della grancassa e di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli

Terze parti A – n. 18

- 1) 3° Flauto con l'obbligo dell'ottavino
- 2) 3° Oboe con l'obbligo del corno inglese
- 3) 2° Clarinetto soprano Sib n. 4
- 4) 2° Clarinetto soprano Sib n. 5
- 5) 2° Clarinetto soprano Sib n. 6
- 6) 3° Clarinetto contralto Mib
- 7) 3° Saxofono contralto Mib
- 8) 2° Saxofono tenore Sib
- 9) Saxofono basso Sib
- 10) 5° Corno con l'obbligo della fila
- 11) 7° Corno con l'obbligo della fila
- 12) 3ª Tromba Sib con l'obbligo del trombino in Sib / La
- 13) 3° Trombone tenore
- 14) 3° Flicorno soprano Sib con obbligo della cornetta
- 15) 3° Flicorno tenore Sib con l'obbligo del flicorno basso

- 16) 2° Flicorno basso grave in Fa
- 17) 3° Flicorno contrabbasso Sib
- 18) 3° Contrabbasso con l'obbligo della 5^a corda (*)

Terze parti B – n. 21

- 19) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 7
- 20) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 8
- 21) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 9
- 22) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 10
- 23) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 11
- 24) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 12
- 25) 4° Clarinetto contralto Mib
- 26) 3° Clarinetto basso Sib con l'obbligo del clarinetto contrabbasso Sib
- 27) 4° Saxofono contralto Mib
- 28) 2° Saxofono baritono Mib con l'obbligo del saxofono basso
- 29) 6° Corno con l'obbligo della fila
- 30) 8° Corno con l'obbligo della fila
- 31) 4^a Tromba Sib
- 32) 4° Trombone tenore
- 33) 4° Flicorno soprano Sib con l'obbligo della cornetta
- 34) 2° Flicorno contralto Mib con l'obbligo della cornetta
- 35) 3° Flicorno basso Sib
- 36) 4° Flicorno contrabbasso Sib
- 37) 2° Tamburo con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli
- 38) 2° Piatti con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli
- 39) 2^a grancassa con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli

(*) Nota: Gli orchestrali degli strumenti di contrabbasso a corde allorquando sono chiamati a svolgere servizi istituzionali o cerimonie che prevedono l'esecuzione di attività musicali in piedi sono impiegati nelle mansioni di esecutori di tamburi imperiali.

TABELLA 6
(Art. 3, comma 1)

Sostituisce la Tabella C, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240

| Strumenti | | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B |
|-----------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 3 | Flauti | 1 | | | 1 | 1 | |
| 1 | Ottavino | | | 1 | | | |
| 3 | Oboe | 1 | | | 1 | 1 | |
| 1 | Corno inglese | | | 1 | | | |
| 2 | Clarineti piccoli Mib | 1 | | 1 | | | |
| 22 | Clarineti soprani Sib | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| 4 | Clarineti contralti Mib | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Clarineti bassi Sib | | 1 | | 1 | | 1 |
| 2 | Fagotti | | 1 | | 1 | | |
| 1 | Saxofono soprano Sib | | 1 | | | | |
| 4 | Saxofoni contralti Mib | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | Saxofoni tenori Sib | | 1 | | | 1 | |
| 2 | Saxofoni baritoni Mib | | | 1 | | | 1 |
| 1 | Saxofono basso Sib | | | | | 1 | |
| 8 | Corni | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Trombe Sib | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | Trombe Fa-Mib | | 1 | | 1 | | |
| 4 | Tromboni tenori | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Trombone basso in Fa | | | | 1 | | |
| 2 | Flicorni sopranini Mib | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Flicorni soprani | Sib | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | Flicorni contralti | Mib | | | 1 | | | 1 |
| 3 | Flicorni tenori | Sib | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3 | Flicorni bassi | Sib | 1 | | | 1 | | 1 |
| 2 | Flicorni bassi gravi in | Fa | | | 1 | | 1 | |
| 4 | Flicorni contrabbassi | Sib | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Contrabbassi a corde | | | 1 | | 1 | 1 | |
| 1 | Pianoforte | | | 1 | | | | |
| 1 | Chitarra | | | | 1 | | | |
| 1 | Arpa | | | 1 | | | | |
| 1 | Timpano | | | 1 | | | | |
| 2 | Tamburi | | | | 1 | | | 1 |
| 2 | Piatti | | | | | 1 | | 1 |
| 2 | Grancasse | | | 1 | | | | 1 |

BOZZA DI LAVORO

Sostituisce la Tabella F, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240

(EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA).

*Qualifiche del personale della
Banda Musicale della Polizia Di Stato*

Orchestrale ispettore tecnico

Orchestrale ispettore capo tecnico

Orchestrale ispettore superiore tecnico

Orchestrale primo livello

Maestro vice direttore – direttore tecnico principale

Maestro vice direttore – direttore tecnico capo

Maestro direttore – direttore tecnico capo

Maestro direttore- dirigente tecnico

Maestro direttore- primo dirigente tecnico

*Qualifiche del personale che espleta
attività tecnico-scientifica o tecnica*

Ispettore tecnico

Ispettore capo tecnico

Ispettore superiore tecnico

Sostituto direttore tecnico

Direttore tecnico principale

Direttore tecnico capo

Direttore tecnico capo

Dirigente tecnico

Primo Dirigente tecnico

Sostituisce la Tabella G, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240

(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO).

| QUALIFICHE | | ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA | | | |
|--------------|---|--|---|--|------------------------------------|
| | | <i>Orchestrale Ispettore Tecnico</i> | <i>Orchestrale Ispettore Tecnico Capo</i> | <i>Orchestrale Ispettore Tecnico Superiore</i> | <i>Orchestrale – I Livello</i> |
| III PARTE | B | 7 | 8 | 10 | (*) |
| | A | 7 | 6 | 10 | (*) |
| II PARTE | B | -- | 8 | 10 | (*) |
| | A | -- | 6 | 10 | (*) |
| I PARTE | B | -- | 2 | 10 | (*) |
| | A | -- | -- | 10 | (*) |

(*) Fino al compimento del limite di età.

Introduce la Tabella G-bis, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240

(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO).

| ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Maestro direttore – direttore tecnico capo | Maestro direttore – dirigente tecnico | Maestro direttore – primo dirigente tecnico |
| 8 | 8 | (*) |

(*) Fino al compimento del limite di età.

(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL VICE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO).

| ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA | |
|---|---------------------------------------|
| Vice maestro direttore – direttore tecnico principale | Vice maestro direttore – tecnico capo |
| 8 | (*) |

(*) Fino al compimento del limite di età.